



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Torino

Sezione IV Penale

Sent. 2544/2022

Dell' 11/4/2022

Dep. il 20/04/2022

R.G. 275/2022

N.R.418/2017

Composta dai Magistrati:

- 1) Dott. Piera CARRIOGLIO Presidente
- 2) Dott. Mario LOI BARDO Consigliere
- 3) Dott. Aniè PEREGO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CONTRO

- 1) **BOLOGNINO BRUNO**, nato a Cerano l'11/4/1944, ivi residente in via IV novembre n. 59 difeso di fiducia dagli avvocati Riccardo Tacca e Stefano Hegra del foro di Novara (1) **PRES.**
- 2) **LAZZARINI LUISA**, nata a Vigevano il 4/7/1959, ivi residente in via L. Vandone n. 2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore difesa di fiducia dall'avvocato Giovanni Ponti del foro di Milano **PRES.**
- 3) **CARESANA GIUSEPPE**, nato a Novara il 4/11/1942 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Vittorio Cocito in Novara, corso Ticino n. 23 **ASSENTE** difeso di fiduci dall'avvocato Vittorio Cocito del foro di Novara e dall'avvocato Angelo Giarda del foro di Milano Ignazio Papani del foro di Novara;

1

*[Handwritten signature]*

(1) e Matteo Manzi del foro di Milano

## IMPUTATI in primo grado

Q)delitto di cui agli artt. 110, 81 co. 2, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi: quali pubblici ufficiali, nelle rispettive qualità di presidente, direttore generale e dirigente del settore amministrativo-contabile dell' A.I.E.S., ente concessionario della Regione Piemonte per la riscossione dei canoni dovuti per l'uso extrairriguo di acqua pubblica, non versavano alla Regione Piemonte gli importi incassati dagli utilizzatori di acqua pubblica per uso idroelettrico, industriale e piscicolo, in tal modo appropriandosi della somma complessiva di euro 2.772.088,85.

In Novara dall'anno 2002 e permanente sino all'anno 2012

DD)delitto di cui agli artt. 81 co. 2, 314 c.p. perché, in qualità di pubblico ufficiale, direttore generale e responsabile unico del procedimento, nell'iniziativa pubblica denominata "B 528 - interventi di ristrutturazione del diramatore Quintino Sella per il recupero di risorse idriche mediante eliminazione di perdite ed incremento di efficienza della distribuzione — 5<sup>o</sup> lotto", autorizzava la cessione, per il corrispettivo di €. 70.000, di terra di risulta di proprietà demaniale (Regione Piemonte), proveniente dall'esubero degli scavi nel Canale Quintino Sella Km. 10445 e 12875, in favore della Giovannini Costruzioni spa, introitando l'incasso nella gestione ordinaria dell'A.I.E.S., senza applicare le procedure previste al Capo 3<sup>o</sup>, artt. 63 e segg. R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con dei meccanismi di asta pubblica previsti dal medesimo R.D.), in tal modo procurando ad A.I.E.S. vantaggio patrimoniale con pari danno per l'erario.

In Novara, il 31 marzo 2010.

*Parte Civile: Regione Piemonte difesa dall'avv. A. Mattiada;*

### APPELLANTI

**AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOVARA DEL 30/10/2019  
il cui dispositivo è:**

OMISSIS

assolve Bolognino Bruno, Lazzarini Luisa, Caresana Giuseppe, Bozzola Francesca dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi sub Q), BB), DD) e HH) perché il fatto non costituisce reato.

OMISSIS

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p.;

indica il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza.



### Svolgimento del processo.

1. Con sentenza del 30.10.2019, all'esito di una vasta indagine che aveva interessato condotte poste in essere presso il consorzio AIES, ovvero il consorzio di irrigazione e bonifica, -avente una natura ibrida, in quanto in capo al medesimo si assommavano plurime funzioni tra loro eterogenee, in parte finanziate con denaro pubblico e dunque in parte con connotazione pubblicistica ed in parte con connotazione privatistica-, gli imputati venivano tutti assolti.

I tempi dell'indagine e del processo non resistevano all'incombere della prescrizione, con il che la sentenza concludeva con la pronuncia di estinzione della maggior parte dei reati in contestazione e con due pronunce assolutorie perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. Sull'assoluzione perché il fatto non sussiste quanto all'addebito di associazione a delinquere e sull'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, quanto agli addebiti sub Q) e DD), il Procuratore Generale interponeva appello. La difesa non proponeva appello, neppure incidentale a contestazione della formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato.

Quanto al reato di cui al capo Q), trattasi di mancato versamento dei canoni dovuti dall'associazione Est Sesia alla Regione Piemonte per l'uso extra irriguo dell'acqua pubblica, per un importo di euro 2.772.088,8455 coinvolgente le posizioni di CARESANA, BOLOGNINO, LAZZARINI, nelle loro qualità rispettive di presidente, direttore generale e dirigente del settore contabile del consorzio AIES, ente concessionario della Regione Piemonte delegato alla riscossione dei canoni relativi all'utilizzo dell'acqua pubblica. Si sostiene da parte dell'accusa che si trattò di incameramento da parte del consorzio di denari di spettanza della Regione, con il che Aies -tenuta a restituire gli introiti percepiti a titolo di esazione- avrebbe operato, non riversandoli all'avente diritto, la c.d. *interversio possessionis*.

La sentenza nell'elencare i contributi informativi raccolti, evidenziava come dalle fonti interpellate era emerso che : 1) l'ente era dotato di ufficio appositamente incaricato di riscuotere i canoni da corrispondere alla Regione concedente; 2) che era stato dato l'ordine da Bolognini e Lazzarini di accantonare le somme in un fondo "residui", per poi corrispondere, se e quando, reclamati dalla Regione. Dall'esame della documentazione emergeva infatti nel prospetto riepilogativo allegato al verbale 6.9.2012, l'indicazione della lettera "p" che stava a significare che l'associazione aveva effettuato il pagamento del dovuto all'ente concedente,



mentre con la lettera "a", si indicavano i canoni accantonati, che non venivano riversati da Aies a Regione Piemonte. Di due tipi erano i rapporti in seno ad Aies: il primo, tra consorzio e Regione e l'altro tra Aies ed utenti. Aies era obbligata a pagare alla Regione dei canoni derivanti dalla concessione, dall'altro poiché stipulava convenzioni con privati, per destinare l'acqua ad usi extra irrigui, era creditore nei confronti dei privati utilizzatori l'acqua pubblica per scopi extra irrigui di somme comprensive anche del canone dovuto alla Regione.

Il Consulente del PM dott. Calcagno accreditava la tesi dell'intervenuta appropriazione, posto che rappresentava la mancanza di trasparenza nella contabilizzazione dei c.d. residui, in parte accantonati come spese ed in parte come partite di giro non costituenti cioè né attivo, né passivo; aggiungeva che l'accantonamento era puramente contabile, poiché le somme venivano spese in operazioni finanziarie, quali ad es. pronto contro termine; tali somme avevano come fine di compensare gli utili, con il che il bilancio era sempre in pareggio.

Il consulente di parte avv. to Claudio Martino, evidenziava come il consorzio non riscuotesse dai privati in nome e per conto della Regione, poiché se un utente non avesse pagato il consorzio non era legittimato ad eccepire all'ente territoriale concedente tale circostanza, non essendo per ciò solo esonerato dall'obbligo di versare il canone della concessione. Fu del resto lo stesso consulente che aveva insistito affinché il consorzio eccepisse la prescrizione in relazione al pagamento dei canoni estinti per decorso del tempo, onde evitare problemi con la Corte dei conti.

Il Tribunale concludeva nel senso che il consorzio aveva proceduto in ogni caso a stipulare convenzioni con utenti privati, senza riversare alla Regione Piemonte concedente le somme dovute ai sensi dell'art. 35 TU n. 1775 del 1993 che prevede l'obbligo per il concessionario di pagare un canone a partire dalla data del decreto di concessione, canone che ai sensi dell'art. 36 della normativa doveva ricomprendere gli introiti derivanti da convenzioni stipulate con terzi utilizzatori per gli usi extra irrigui della risorsa idrica. Di conseguenza venivano ritenuti sussistenti gli elementi oggettivi del reato in contestazione, ma si dubitava che le condotte fossero sorrette da dolo. Non si poteva negare che Aies avesse stipulato molte convenzioni con terzi utilizzatori; la stessa associazione riconosceva di aver consentito a terzi estranei all'associazione di utilizzare l'acqua pubblica per finalità extra irrigue, ma il comportamento tenuto non poteva ritenersi connotato dalla volontà di appropriarsi del denaro incassato dai terzi utilizzatori. Le somme introitate venivano accantonate in contabilità come residui, senza però fuoriuscire, a detta del Tribunale, dalle casse dell'associazione. L'Aies avrebbe sempre riconosciuto il debito verso la Regione, con il che non si può ritenere alcuna volontà appropriativa. La stessa circostanza che alla fine sia stata eccepita la

prescrizione con riguardo alle somme incamerate precedentemente al 2009, non porta ad opinare diversamente, poiché l'eccezione di prescrizione andava comunque sollevata, essendosi di fatto cristallizzato il diritto e non appariva indicativa del fine di appropriarsi di una parte degli introiti accantonati. Il Tribunale concludeva quindi nel senso che gli imputati non avevano avuto alcuna intenzione di appropriarsi in via definitiva dei corrispettivi incamerati sino al momento del pagamento.

Si faceva ancora conto sul fatto che Aies aveva provveduto a trasmettere alla Regione diverse istanze in sanatoria, così notiziandola della stipula di precedenti convenzioni con terzi utenti, in assenza di formale autorizzazione, così da consentire alla Regione di mobilitarsi, richiedendo all'Aies di riversare gli importi dovuti, determinandone l'esatto ammontare, evento che si verificava solo nel 2014, a seguito dell'attività giudiziaria.

Si aggiungeva che Caresana, presidente del consorzio non era dotato di alcuna competenza tecnica, essendo un agricoltore e che Lazzarini era stata colei che aveva dato l'ordine dell'accantonamento. Di qui l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Quanto al reato sub DD) trattasi della cessione per 70.000 euro, di terra di proprietà demaniale, proveniente dagli esuberi degli scavi nel canale Quintino Sella, in favore della Giovannini Costruzioni spa, cessione autorizzata dal Bolognini. L'accusa sosteneva che i canali artificiali gestiti da consorzi irrigui appartengono al demanio regionale e sono costituiti anche dalla terra ottenuta dai lavori di sistemazione dell'alveo. Dunque questa terra non era affatto un rifiuto, ma un bene demaniale, che non poteva essere ceduta a terzi. La vendita a cui seguì in due rate il pagamento di 70.000 euro è documentalmente provata. L'importo era stato introitato da Aies come gestione ordinaria. Il teste Occhipinti assumeva che trattandosi di bene demaniale non poteva essere oggetto di vendita privata, meno che meno poteva essere venduta senza una procedura di evidenza pubblica.

Anche sul punto il Tribunale concludeva nel senso che gli elementi oggettivi del reato di cui all'art. 314 cp si ravvisavano, ma che poiché la procedura era avvenuta alla luce del sole, con il rilascio di fatture e annotazione nella contabilità, tale condotta risultava incompatibile con una volontà di appropriazione.

Di qui l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso entrambe le decisioni interponeva appello il Procuratore Generale. Sul reato sub Q vien fatto di segnalare che a monte del mancato pagamento, vi era la mancata comunicazione dell'avvenuta stipula di convenzioni concluse privatamente, relative ad un cospicuo numero di utenze idroelettriche. Il

consorzio aveva invero presentato varie domande di variazione della concessione principale, ma il Ministero non aveva dato alcuna risposta. La Regione quindi non essendo informata dell'esistenza di tali convenzioni, non aveva mai preteso il trasferimento dei canoni ed il consorzio se li era incassati, accantonandoli su disposizione della dott.sa Lazzarin. Obietta l'appellante che l'aver concesso a terzi l'uso extrairriguo di acqua pubblica ed avere riscosso un canone per tale subconcessione da riversare a sua volta alla Regione, rientra nell'ambito dell'attività pubblicistica svolta da AIES e qualifica come pubblici ufficiali gli autori. Il denaro incassato quale canone non costituiva ricavo per AIES, né era un costo il versamento alla Regione. Il denaro incassato era ab origine della Regione, non entrava nel patrimonio di AIES ed i pubblici ufficiali di AIES ne avevano solo la detenzione qualificata.

Il Tribunale avrebbe equivocato il termine accantonamento, la sua portata e le sue conseguenze, poiché accantonare non vuol dire tenere in cassa, come ha opinato il Tribunale. L'accantonamento operato da AIES è un'operazione contabile, in forza della quale il risultato di esercizio teneva conto di dette poste. Dalla consulenza Calcagno si evince che tutta la gestione AIES era volta a creare artificialmente e fuori da ogni ragionevolezza accantonamenti anomali, con conseguenti imponenti avanzi di gestione dissimulati. Questo consentiva di continuare a chiedere ai consorziati contributi di importo ingiustificato, di godere di finanziamenti da parte della PA e di poter svolgere una rilevantissima serie di operazioni commerciali e finanziarie, al di fuori di ogni controllo gestionale e contabile. Di talché la politica degli accantonamenti si inquadra in una gestione irregolare, volta alla dissimulazione di avanzi di esercizio e non è stata affatto significativa di un effettivo riconoscimento di debito verso la Regione. Inoltre l'accantonamento non significa affatto mancato utilizzo del denaro, ma solo appostazione come residuo passivo, anziché come sopravvenienza attiva, con il che si sarebbe al cospetto di un reato di peculato, commesso dall'esattore che omette di riversare il tributo che gli è stato versato e che egli di contro utilizza per proprie operazioni commerciali. Il riconoscimento del debito non è affatto incompatibile con la interversione del possesso, derivando anzi dall'interversione, poiché un conto è consegnare alla Regione il denaro riscosso in suo nome e per suo conto, un altro è utilizzare detto denaro, dando atto in contabilità delle riserve, onde consegnare il denaro solo se richiesto.

Dunque concludendo, il PG fa proprie le parole del CT Calcagno, secondo cui AIES avrebbe sempre goduto di liquidità in eccesso, grazie agli utili di gestione effettivamente conseguiti ed accuratamente celati in bilancio. Gli accantonamenti sono avvenuti, ma con modalità contorte volte a celarne l'esistenza e l'origine. L'enorme ricchezza accumulata, oltre ogni ragionevole necessità economica, è

servita in gran parte per finanziare iniziative di carattere privatistico e con finalità commerciali, senza che sia stata fornita alcuna idonea informazione di questi utilizzi, né alcuna rendicontazione delle risorse spese a tale scopo.

L'equivoco in cui incorse il Tribunale sarebbe quello di considerare virtuosa una politica del tutto opaca e di dispersione di denaro pubblico anche in operazioni mobiliari ed immobiliari, nonché in operazioni finanziarie. Di qui la richiesta di condanna per il reato di peculato per distrazione.

Quanto al reato sub DD), la Procura Generale oppone che la cessione della terra operata da Bolognino configuri il reato di peculato, avendosi riguardo ad avvenuta vendita di bene demaniale disponibile e non di rifiuto. Il consorzio non aveva autonomia nel concedere concessione, licenze, permessi all'estrazione delle terre, essendo necessaria l'acquisizione del parere della Regione. Di fatto Bolognino ebbe a vendere cosa di altri, operando al di fuori del perimetro delle proprie competenze, ben sapendo di non poterlo fare. Di qui la richiesta di condanna.

**3.** All'udienza del 14 gennaio 2022, il Procuratore Generale rinunciava all'appello sul reato di associazione a delinquere, con il che la Corte ne dichiarava l'inammissibilità sul punto.

Veniva disposta nella stessa data la rinnovazione istruttoria, su richiesta del PG e delle difese. All'udienza del 9.3.2022 venivano sentiti il consulente tecnico del PM dr. Simone Calcagno, ed i testimoni ing. Fulvio Bollini, Federica Sacco, Mario Abate, nonché i consulenti di parte avv. Claudio Martino e prof. Renato Parea.

Alla successiva udienza è stato sentito il teste Occhipinti Roberto, dopo di che le parti hanno formulato le loro rispettive conclusioni.

Il Procuratore generale ha chiesto di condannare gli imputati per i reati loro ascritti, in particolare di condannare Caresana e Lazzarini alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione ed il Bolognini alla pena di anni tre di reclusione.

Alla richiesta di condanna si è associata la parte civile Regione Piemonte, laddove invece le difese hanno insistito ognuna, per l'assoluzione con più ampia formula, o in subordine per la conferma della sentenza.



### Motivi della decisione.

1. Va preliminarmente affrontata una questione di ordine processuale, necessaria a delimitare il perimetro di cognizione di questa Corte, sulla base di quanto è stato e deve ritenersi devoluto.

E' corretto l'opinione del Procuratore Generale che ha sottolineato come gli imputati non abbiano appellato la sentenza di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, ancorchè ne fossero facoltizzati ai sensi dell'art. 593 cpp, con il che non possa ritenersi contestato il percorso seguito dal Tribunale di Novara che è addivenuto a ritenere sussistenti oggettivamente i fatti contestati ai capi Q) e DD), escludendo però l'elemento soggettivo in capo agli imputati. Dunque ad opinione del PG è da ritenere devoluto solo il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo dei due reati e debba ritenersi di conseguenza inibito al collegio giudicante l'accesso a formule assolutorie più ampie, richieste dalle difese, neppure appellanti in via incidentale.

A tale ragionamento, che fa perno sul principio devolutivo a cui la Corte deve attenersi, le difese hanno opposto il contenuto dell'art. 597 cpp, laddove è statuito che quando appellante è il PM, avverso una sentenza di proscioglimento, il giudice può prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata. Tale richiamo è fuorviante, posto che è evidente che se la sentenza appellata ha previsto l'assoluzione per non aver commesso il fatto, il giudice d'appello possa assolvere con altra formula, quale il fatto non sussiste o il fatto non costituisce reato: lo spazio di applicazione dell'art. 597 cpp è certamente ampio, ma deve combinarsi con quello dell'art. 593 cpp che precede e che ammette l'appello propedeutico alla richiesta di formula assolutoria più ampia. Sul punto giova ricordare un recentissimo arresto, citato in replica dal PG, secondo cui il giudice d'appello, in caso di impugnazione del Pm avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in mancanza di appello dell'imputato, non può pronunciare assoluzione per difetto del nesso causale, la cui sussistenza sia stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado, trattandosi di punto della decisione non devoluto alla sua cognizione (Cass. sez. IV, 26.1.2021, n. 7088). Tale conclusione, suggerita dal combinato disposto degli artt. 593 e 597 cpp, coerente con il principio del devoluto che anima il regime delle impugnazioni, preclude la valutazione d'ufficio sul punto non devoluto.

E' ben vero che la cosa giudicata si forma sul capo e non sul punto e che i punti della sentenza non sono suscettibili di acquistare autonomia di giudicato; ed è altrettanto vero che nel giudizio di appello non può parlarsi di giudicato progressivo, o giudicato interno, ma resta fermo che ove il punto non sia devoluto non è





rivalutabile. Il principio trae ispirazione dalla sentenza delle Sezioni Unite Tuzzolino, ( 1/2000) secondo cui il giudicato si forma sui capi e non sui punti della sentenza, sui quali peraltro si verifica la preclusione in mancanza di impugnazione. Con il che va ribadito che l'applicazione del principio devolutivo delle impugnazioni impedisce a questa Corte di esaminare d'ufficio, **in assenza di impugnazione sul punto**, quanto meno incidentale, ogni questione attinente alla sussistenza del fatto ed alla sua riportabilità agli imputati oggi a giudizio.

Il perimetro nel quale detta Corte può e deve muoversi è dunque come sempre tracciato dalla devoluzione delle parti, che nel caso di specie è limitato da quanto devoluto dal solo PM e dunque involge la valutazione sul solo profilo soggettivo relativamente alle due ipotesi di peculato riconosciute sussistenti dal Tribunale di Novara.

2. Non è seriamente apprezzabile alcuna violazione del diritto di difesa, né alcuna mancata corrispondenza tra accusa e sentenza come adombrato da alcune difese. E' principio consolidato della Corte di legittimità quello secondo cui la violazione ex art. 521 cpp non sussiste, qualora, in relazione a vicende complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che ad assicurare l'esercizio in concreto del diritto di difesa è sufficiente che l'imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti (Cass. Sez. VI, 22.10,2019 , n. 18125).

Non è inutile rilevare come nella sentenza oggi all'esame di questa Corte, in relazione al capo Q), sia stato sottolineato a pag. 60, che l'ipotesi accusatoria si fonda sul dato che l'uso dell'acqua quale risorsa pubblica, veniva dato in concessione dalla Regione al consorzio e che questi aveva fatto un uso improprio della risorsa pubblica oggetto della concessione, autorizzando soggetti non consortili ad accedervi per usi extra irrigui, incassandone i corrispettivi, con il che si apprezzava di fatto un'indebita monetizzazione della risorsa pubblica in concessione. Veniva infine specificato che l'accusa aveva puntualizzato che la materialità del reato di peculato non consisteva nel mancato versamento alla Regione Piemonte dei canoni, bensì nel fatto di aver incassato i corrispettivi per gli usi extra irrigui del bene pubblico acqua. Tale impostazione appare di ampiezza tale da consentire di ricomprendere tanto l'ipotesi che l'accusa di peculato abbia riguardo alle somme riscosse presso i privati per gli usi extrairrigui e non riversate all'ente, tanto che l'accusa debba riguardare l'utilizzo dell'acqua, bene pubblico, nelle forme non corrispondenti al dettato normativo e della concessione.

Quanto all'addebito di cui al capo DD), in sentenza si legge a pag. 92 che l'accusa pubblica ha ritenuto che i canali artificiali gestiti dai consorzi irrigui,

appartengono al demanio regionale e includano anche gli alvei, con il che la terra ottenuta dai lavori di sistemazione di quest'ultimi doveva essere considerata soggetta al regime del bene demaniale disponibile, in quanto suscettibile di utilizzo in attività edili e dunque dotata di un valore intrinseco, tanto che venne ceduta a titolo oneroso, circostanza questa che esclude in radice che potesse essere assimilata ai rifiuti. Si affermava che il Bolognini aveva autorizzato la cessione di una res demaniale ad un soggetto privato, senza applicare le procedure di cui al R.D. 827/1924 e ne aveva incassato il corrispettivo, andato a confluire nella gestione ordinaria del consorzio.

Dunque appare evidente come i termini della questione che sono stati dibattuti in primo grado, seppure in parte meglio definiti ed in parte ampliati, rispetto alla contestazione, sono stati cristallizzati in sentenza, senza con ciò potersi parlare di mancanza di corrispondenza tra accusa e sentenza, visto che non si è certamente ritenuto un fatto diverso. Ma quand'anche per assurdo si volesse giungere a tali conclusioni, la nullità non è apprezzabile quando l'imputato ed il suo difensore siano stati posti in condizione sin dall'inizio del processo di interloquire sulla questione, ed il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione. Non solo, ma nel presente processo d'appello la difesa degli imputati si è ben guardata dal muovere alcuna censura, pur avendone ampia facoltà, prestando acquiescenza totale alla ricostruzione dei fatti, così come operata dai primi giudici e così come sopra riportata. Dunque anche sotto questo profilo non si ravvisano cause di nullità.

3. Si tratta quindi di entrare nel merito delle due questioni sottoposte alla rivalutazione di questa Corte.

Una premessa è d'obbligo: sia l'acqua che veniva data in concessione al consorzio, che il greto dei corsi d'acqua dati in gestione, la cui manutenzione veniva rimessa al consorzio, erano e sono a tutt'oggi beni compendio del demanio idrico regionale, dunque beni comuni.

Nel lontano 1933 era stato emesso il RD 11.12.1933 n. 1775 con cui erano stati istituiti i consorzi (talora addirittura a carattere obbligatorio) di bonifica ed irrigazione, enti a cui vennero date in concessione temporanea una o più derivazioni, dietro pagamento di canone. All'art. 36 veniva disposto che per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone era ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata. All'art. 45 già si ipotizzava un utilizzo dell'acqua per le centrali elettriche. I principi portati dal RD citato sono stati ripresi sia nella Legge 36 del 1994, che dal TU delle Acque, che all'art. 166 dispone che

i consorzi di bonifica ed irrigazione hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzo in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica; solo su domanda alla competente autorità, corredata del progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la produzione dell'energia elettrica e l'approvvigionamento delle imprese produttive. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per la quantità di acqua corrispondente, applicandosi in tali ipotesi le disposizioni di cui al c. 2 del testo unico di cui al RD 1775/1933.

Dunque è più che evidente che l'ente proprietario dell'acqua e di tutto ciò che è pertinente al corso d'acqua, dando in concessione il bene che resta di titolarità dell'ente, obbliga il concessionario ad una serie di adempimenti che sono la manutenzione, la gestione e la riscossione dei canoni da riversare all'ente; è ancora lasciata al concessionario, la facoltà di stipulare convenzioni per usi extra irrigui con terzi, **ma solo con il beneplacito dell'ente stesso**, che a sua volta avrà titolo a pretendere il pagamento di canoni per la quantità di acqua corrispondenti, applicandosi ancora una volta la disposizione del vecchio R.D.

Dunque così delineata a grandi linee la normativa di riferimento, occorre entrare nello specifico delle due imputazioni oggi a giudizio.

4. Per quanto concerne il capo DD), che investe la sola posizione del Bolognino, nella sua qualità di direttore generale del consorzio e RUP in relazione all'iniziativa pubblica B528, la sentenza giunge correttamente a concludere che la terra in esubero, all'esito dei lavori del progetto indicato, era stata venduta per 70.000 euro, pagati in due rate, alla ditta Giovannini Costruzione che aveva curato i lavori del progetto, così come documentato in atti. A pag. 94 si evidenziava come il Bolognino aveva deliberato la cessione di una res demaniale ad un soggetto privato, senza applicare le procedure concorsuali, incamerando il corrispettivo nelle casse del concessionario (il consorzio), ancorchè non proprietario del bene venduto.

A fronte di questa realtà ricostruita sulla base dei dati documentali, dunque non contestabili e non contestati, che delineano l'oggettività del reato in contestazione, i giudici di primo grado hanno concluso sulla insussistenza del profilo soggettivo, sul presupposto che "la normativa potrebbe essere stata interpretata prima facie nell'erroneo convincimento che ai consorzi di bonifica sia attribuita piena autonomia decisionale", non contenendo riferimenti espressi alle specifiche cessioni della terra degli alvei. Inoltre essendo stato il fatto gestito alla luce del sole, con rilascio di

fatture e annotazione in contabilità dell'Aies, veniva concluso sulla carenza dell'elemento soggettivo.

Tale *modus opinandi* non può essere condiviso da questa Corte.

Intanto va chiarito che non è affatto vero che la normativa di riferimento sia carente o di ardua interpretazione, posto che l'art. 36 del RD 1775/1933 richiama a sua volta il precedente R.D. 368/1904 che - all'art. 134- elenca i lavori " *atti o fatti vietati*" da parte di chi abbia ottenuto regolare concessione o licenza, facendo all'art. 135 una netta distinzione tra i lavori per i quali è necessaria formale concessione e quelli per i quali occorra una semplice licenza scritta. Nei primi, alla lett. g), confluiscono i lavori che attengono ad innovazione sulle sponde ed argini dei corsi d'acqua, mentre l'estrazione di ghiaia è contemplata nella lett. n) ed appartiene al secondo insieme.

Dunque trattasi di attività che il concessionario non può eseguire senza una preventiva autorizzazione, poiché i beni, per quanto gestiti dal concessionario rimangono in capo all'ente, di proprietà esclusivamente pubblica. Nel momento stesso in cui a seguito dei lavori debitamente progettati, venne a configurarsi un carico di materiale ghiaioso di risulta, il Bolognino non poteva sicuramente operare *uti dominus*, perché il consorzio non era proprietario della terra di risulta, meno che meno il consorzio poteva incamerare il lauto corrispettivo ( che esclude in radice che si trattasse di mero rifiuto!!!), poiché di competenza della Regione, quindi di un ente pubblico e non di un ente a connotazione mista, quale il consorzio. Non è un caso che addirittura un impiegato seppure con funzioni dirigenziali, quale era Occhipinti, ebbe la chiara percezione della stranezza, per non dire dell'irregolarità della condotta tenuta dal consorzio. Sul punto è bene ricordare che il teste sentito da questa Corte, su domanda della difesa, ha confermato che era ricorrente la vendita di legname ceduo, tagliato con regolarità in prossimità delle zone pertinenziali ai corsi d'acqua, seguendo una procedura qualificata che prevedeva vari passaggi, quali il visto del comune, la redazione di un atto con stima da parte dei tecnici del valore ed visto regionale. Tale procedura non venne seguita per la vendita della ghiaia, nessun visto venne apposto secondo il ricordo del teste per la vendita della ghiaia (e nulla venne prodotto dalle difese); nessuna preventiva valutazione di stima venne operata, onde rendere trasparente l'operazione e poter conseguire il miglior introito. Se addirittura il solo taglio del legname delle sponde (che può farsi rientrare nell'attività di manutenzione) richiedeva il visto del comune, la stima ed il visto regionale, come si può pensare che Bolognino fosse convinto della non necessità di coinvolgere il proprietario delle sponde, cioè la Regione nell'operazione della vendita della ghiaia di risulta?

La conclusione obbligata è quella di ritenere che la vendita della ghiaia fu una iniziativa del Bolognino, che operò *uti dominus* sul materiale risultato in esubero a



seguito dei lavori eseguiti, senza notiziarne l'ente proprietario, contando sul fatto che la ghiaia era bene di risulta dei lavori di cui era direttore, (tanto di risulta da valere ben 70.000 euro) e che l'ente proprietario nulla avrebbe saputo dell'intervenuta cessione a titolo oneroso.

Si ribadisce che sul punto la normativa non era affatto di difficile interpretazione, come ritenuto dai primi giudici: il direttore generale del consorzio era tenuto a conoscerla, quanto meno nella sua ossatura, che si è mantenuta inalterata dal 1904 in avanti, a dispetto della successione nel tempo degli enti proprietari, mantenendo la netta separazione tra il proprietario concedente ed il concessionario a cui sono rimessi gli utilizzi del bene comune, la manutenzione della rete distributiva, la raccolta dei canoni.

Non vi possono essere spazi per ritenere Bolognino non a giorno del fatto che la ghiaia fosse di proprietà regionale e che la vendita non potesse essere conclusa dal concessionario; l'occasione che si presentò, portò il direttore generale a coglierla al volo, senza coinvolgere l'ente proprietario, senza operare un'indagine di mercato, con la recondita rosea prospettiva di incamerare una somma cospicua, non di pertinenza. E' ben vero che Bolognino non si intascò la somma a scopi personali, ma la sottrasse ai cittadini della Regione Piemonte, a beneficio di un nucleo molto più ristretto di persone e questo è quanto basta per ritenere configurato il reato.

La valutazione operata dal Tribunale è inadeguata, poiché nel caso di specie non si profila affatto una situazione di inevitabilità dell'errore di diritto, rilevante ai fini dell'esclusione della colpevolezza, poiché bastava tenere presente il rapporto molto chiaro che intercorre dai primi anni del secolo scorso tra proprietario concedente e concessionario, per avere netta la distinzione dei ruoli e delle titolarità.

A conclusioni diverse non portano gli argomenti spesi dalle difese che insistono nel ritenere la vendita della ghiaia attività rientrante nella manutenzione dei canali, quando non addirittura di attività di vendita di rifiuti. Non solo, ma si confonde l'estrazione che era stata autorizzata per l'esecuzione del progetto e la vendita del pregiato materiale che risultò in esubero, vendita che mai fu autorizzata.

La sentenza deve sul punto essere riformata.

5. Per quanto riguarda il **reato sub Q**, va detto che è risultato pacifico che alcune derivazione extra irrigue siano state date negli anni passati a privati, soprattutto per il funzionamento di centrali idroelettriche, senza seguire la normativa del secolo scorso, ripresa nelle successive rielaborazioni legislative. Sul punto la sentenza di primo grado riporta la testimonianza del dipendente della Regione Piemonte, Mancin, che ha chiarito come tutti gli usi extrairrigui aggiuntivi alla concessione originaria, dovevano essere comunicati alla Regione, a cui



andavano trasmessi i progetti di concessione, sia nuovi che modificati, a comprova della perduranza delle iniziali condizioni a cui erano legate le convenzioni che il concessionario aveva a sua volta facoltà di stipulare.

Il teste Fulvio Bollini, molto competente in materia, risentito da questa Corte, ha dato conto di una situazione di vero e proprio abusivismo in Piemonte, relativamente ad almeno una ventina di centrali elettriche, usufruenti delle acque del consorzio, in forza di convenzioni stipulate con il consorzio, senza preventiva autorizzazione dell'ente proprietario delle acque. Il teste ha rappresentato come egli abbia cominciato ad occuparsi di acque pubbliche negli anni novanta e che da allora ebbe a constatare che una serie di utilizzazioni non avevano titolo, in particolare vi erano centrali idroelettriche costruite senza concessioni di derivazione di acque pubbliche che utilizzavano acqua del consorzio e che non erano state previamente autorizzate all'uso dell'extrairriguo. In riferimento a dette realtà, il consorzio peraltro incassava i canoni, accantonandoli per riversarli alla Regione se e quando li avesse richiesti, giocando sul fatto che alcune centrali erano di fatto non tracciate, perché abusive. La mancanza di tracciatura, all'origine del mancato versamento alla Regione delle somme incassate dal consorzio, si registrò fino alla fine dell'anno 1999, quando venne chiesta la sanatoria, con ciò notiziando dell'intervenuta stipula di convenzioni senza preventiva autorizzazione. A questa avrebbe dovuto seguire l'autorizzazione per silenzio assenso, ma tale disposizione a cui non era seguito il regolamento attuativo, di fatto non trovò applicazione. I vertici del consorzio, secondo il teste Bollini, per quanto consapevoli della nebulosità di molte situazioni non regolarizzate, messi davanti alla necessità di fare conoscere alla Regione Piemonte lo stato dell'arte, preferirono continuare a tacere, ritenendo più opportuno mantenere una posizione di rimessa, quindi si continuò ad incassare i canoni, a non riversarli alla Regione, a destinarli a residui nel bilancio o a partite di giro, in attesa che l'ente pubblico facesse le sue richieste.

Si può convenire con la difesa che per quanto il consorzio concessionario avesse il compito di riscuotere i canoni e riversarli alla Regione, non era formalmente concessionario della riscossione, poiché era semplicemente tenuto a corrispondere alla Regione un canone per l'utilizzo delle acque, indipendentemente dal fatto che i consorziati o gli utilizzatori di derivazioni pagassero a loro volta il dovuto. Dal canto suo però è certo che il consorzio riscuoteva o meglio doveva riscuotere presso i vari convenzionati le somme stabilite dalla legge per l'extrairriguo, somma che si sa esser stata accantonata, fino a raggiungere cifre sull'ordine di milioni di euro, cifre che la Regione solo con l'indagine avviata reclamò ed ottenne, al netto della prescrizione per gli anni più risalenti che venne opposta dal consorzio. Dunque sono da tralasciare nella valutazione tutti i rilievi della difesa secondo cui le somme per l'extrairriguo sarebbero state di esclusiva pertinenza del



consorzio, circostanza che è smentita da quanto è stato accertato in primo grado, scritto in sentenza e non contrastato con un atto di impugnazione dalle parti. Non solo, ma non è un caso che le somme siano state accantonate come residui a compensazione di debiti futuri, debiti che il consorzio ben sapeva di avere e che attendeva di pagare.

Orbene, il punto da cui si deve partire è che il debito del consorzio verso la Regione esisteva, così come affermato nella sentenza e come rappresentato dallo stesso funzionario regionale; il problema è che la Regione, che pure oggi è costituita parte civile, nulla fece per sollecitare il pagamento e per mettere il debitore nelle condizioni di adempiere. Oggi non si può dire che la Regione non conoscesse l'esistenza delle derivazioni che erano state oggetto di convenzione senza preventiva autorizzazione dell'ente, poiché proprio sul finire degli anni novanta era stata chiesta la sanatoria degli abusivismi e dunque erano affiorati i casi di convenzioni fatte sotto banco dal consorzio con i privati.

Dunque vuoi per ignavia, vuoi per collusione, vuoi per insipienza, sta di fatto che il creditore non fece nulla per sollecitare il debitore all'adempimento. In linea di massima chi sa di avere un obbligo dovrebbe adempierlo, prima ancora di esserne sollecitato; il fatto che presso AIES si sia giocato sull'equivoco, aspettando di pagare se e quando la Regione avesse preteso le due spettanze (v. teste Bollini), facendosi gioco del ritardo colpevole della Regione Piemonte (a fronte di una Regione Lombardia, che sembra esser stata invece molto più accorta e diligente), non configura certo un comportamento commendevole da parte del debitore, ma neppure un contegno apprezzabile da parte del creditore, che non ha affatto contribuito a pretendere quanto di sua spettanza nell'interesse dei cittadini dell'intera Regione, privilegiando così di fatto gli interessi dei soli consorziati e dei convenzionati, nucleo ben più ristretto.

In tale contesto, seppure sia eticamente intollerabile il contegno attendista tenuto dagli amministratori del consorzio, che pur sapendo di essere in debito (tanto che venivano indicate in bilancio le somme a debito), ben si guardarono di fare chiarezza, sollecitando la Regione ad esercitare il suo diritto nei modi e termini di legge, non può essere ravvisato il dolo che caratterizza il reato di peculato. Gli amministratori vedendo confluire nelle casse del consorzio somme ingenti, furono sollecitati dall'idea di tardare il più possibile la rendicontazione, onde poterne disporre (come fecero) per più tempo possibile, con il sostanziale avallo della Regione Piemonte !!! Tale avallo condiziona oggi l'apprezzamento del dolo in capo alle figure oggi a giudizio.

Per questo la Corte ritiene di confermare sul punto la sentenza appellata, manifestando peraltro indignazione per un andazzo che si protrasse per così lungo tempo, con seri profili di responsabilità contabile da parte di chi avrebbe dovuto escutere le spettanze e non lo fece, anzi si vide opporre fondatamente la prescrizione del diritto con il passare del tempo!

6. All'affermazione di colpevolezza del Bolognino per il capo DD) segue la condanna alla pena minima di anni uno e mesi dieci di reclusione così calcolata. PB anni quattro di reclusione, diminuita ex art. 62 bis cp; ad anni due e mesi otto di reclusione, ulteriormente diminuita come sopra ex art. 323 bis cp. Detta diminuzione può essere ritenuta, considerato che le somme non furono incassate dal prevenuto, bensì devolute alle opere di manutenzione del consorzio.

All'imputato possono essere concessi i doppi benefici di legge.

Bolognino va condannato a rifondere alla PC costituita le spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio, sostenuta nei due gradi di giudizio che liquida in euro 3900,00 complessivi, come da richiesta .

La sentenza va confermata nel resto.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 593 e segg.ti, 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara Bolognino Bruno responsabile del reato ascrittogli al capo DD) della rubrica e concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., lo condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.

Concede all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Conferma nel resto e condanna Bolognino Bruno al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile che liquida in € 3.900,00 come da richiesta relativamente ad entrambi i grado di giudizio.

Così deciso in Torino, addì 11 Aprile 2022.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA,

Torino, il 20/04/2022



CAV. GIULIO GONDI

Il Presidente est.